

IN BREVE n. 025-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

IRAP CON COLLABORATORI FAMILIARI

Basta un familiare per far scattare l'obbligo al pagamento Irap a carico dell'impresa a prescindere dall'utilizzo di beni strumentali modesti: un collaboratore familiare evidenzia una impresa familiare sufficiente a configurare una attività imprenditoriale assoggettabile al tributo regionale (D.Lgs. 446/1997).

Corte di Cassazione - sentenza numero 12616 del 17 giugno 2016

**IN ALLEGATO A PARTE - CASS. Sez.6 civ. Sent.12616 del 17.06.2016
(documento 129)**

CORSI DI PRIVACY OBBLIGATORI PER DIPENDENTI PUBBLICI, PRIVATI E PROFESSIONISTI

Il regolamento europeo sulla privacy n.679/2016 prescrive all'art.29 ai titolari di trattamento (aziende e pubbliche amministrazioni) di far seguire ai propri collaboratori corsi sulla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati: nessuno può trattare dati personali se non istruito dal titolare del trattamento e, in particolare, dimostrare di conoscere gli adempimenti legati alla privacy.

Articolo 29 -Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Il 4 Maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Il Regolamento è entrato in vigore il 25 Maggio 2016 e sarà concretamente operativo nei Paesi UE a decorrere dal 25 maggio 2018, lasciando a tutti i soggetti interessati un biennio di tempo per gli adeguamenti necessari alle proprie politiche del trattamento dei dati.

Non è necessario alcun recepimento. Il Regolamento è ovviamente immediatamente applicabile senza necessità di recepimento con atti nazionali (anche se non poche disposizioni lasciano liberi gli Stati Membri - o richiedono agli stessi - di introdurre ulteriori regole e condizioni) e mira a garantire una disciplina sulla protezione dei dati personali uniforme ed omogenea in tutta la UE, al fine di assicurare un livello coerente ed

elevato di protezione e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione Europea.

*Per quanto riguarda l'Italia, il Regolamento sostituirà il "Codice Privacy" in vigore dal 1° Gennaio 2004. Dal momento che sono parecchie le novità introdotte che si traducono in obblighi organizzativi, documentali, tecnici e di personale che tutti i titolari del trattamento pubblici e privati dovranno implementare nel biennio, di seguito si riportano – in schede pratiche raggruppate in base alle più importanti tematiche del Regolamento - le principali novità introdotte dal Regolamento (rispetto alla normativa vigente) e i temi che tutti i titolari del trattamento devono fin da subito considerare e tenere presenti per garantire la totale *compliance* dei trattamenti entro la data di entrata in vigore del nuovo quadro normativo privacy.*

IN ALLEGATO A PARTE - UE Regolamento privacy (documento 130)

RIPRESA DEL SERVIZIO e MUTAMENTO DEL TITOLO DELL'ASSENZA

Il lavoratore fruendo di assenza tipica (varie tipologie di permessi, congedi, assenza per malattia, aspettative, ecc. previste dalla legge e dal contratto) può fruire in continuità o a sostituzione di altra assenze tipica senza ripresa del servizio attico a condizione che il rapporto di lavoro sia in atto e che venga manifestato al datore di lavoro di volere avvalersi del beneficio.

CONGEDO PARENTALE DIRITTO POTESTATIVO

I congedi parentali o l'assenza per la malattia del figlio sono diritti soggettivi potestativi costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà e, pertanto, la domanda inoltrata nei termini dovuti non può essere contestata o respinta dal datore di lavoro.

Corte di Cassazione - sentenza numero 6742 del 4 maggio 2012

CORTE COSTITUZIONE - RINVII DISCUSSIONI

Scivola dal 21 giugno al 5 luglio la discussione sulle remissioni alla CC per i balzelli (contributo di solidarietà!!!...) sulle pensioni superiori a 91.250 euro percepite da ex dipendenti pubblici e privati.

Rinviate a nuovo ruolo anche le due ordinanze riguardanti il taglio dei vitalizi del personale della Camera dei Deputati.

Si tratta di due scenari diversi che probabilmente hanno convinto il presidente della Consulta ad annullare l'udienza del 21 giugno e a collocare le vicende in udienze distinte.

NESSUNA EQUIPOLLENZA TRA DIPLOMA DI INFERMIERA

VOLONTARIA E DIPLOMA DI OSS SPECIALIZZATO da DoctorNews del 16 giugno 2016 a cura di avv.E.Grassini-www.dirittosanitario.net

Le infermiere volontarie costituiscono un Corpo ausiliario delle Forze Armate, disciplinato dall'Ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.). Il codice disciplina, esclusivamente, l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa, della sicurezza militare e delle Forze Armate. La disposizione - art. 1737 del Codice dell'Ordinamento militare - prevede che "il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario

specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica". Essa è chiara nel prevedere che l'equivalenza opera esclusivamente nell'ambito dei servizi e dei compiti propri delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana, escludendo qualsiasi equivalenza al di fuori di quel settore.

Leggi in

<http://www.doctor33.it/cont/doctor33-news/36736/nessuna-equipollenza-diploma-infermiera-volontaria-specializzato.aspx?xrtid=TCXSTTCXSPTSLPPARPCPVV>

INPS - P.A. DIFFERIMENTO OPZIONE TFR

L'Inps, con il messaggio n. 2642 del 14 giugno 2016, rende noto che, nell'incontro tra Aran e Confederazioni Sindacali del 25 maggio 2016, è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Quadro, in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

In particolare, viene differito al 31 dicembre 2020 la possibilità di passaggio dal TFS al TFR.

Nulla invece per le trattenute che continuano ad essere effettuate a coloro che assunti dopo dal 2001 sono assoggettati obbligatoriamente al prelievo contributivo pur essendo a TFR.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.2642 del 14.06.2016 (documento 131)

DAL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno

L'utilizzazione costante e continua, protrattasi per un lungo periodo (tre anni), di un lavoratore con contratto a tempo parziale, mediante ricorso al lavoro supplementare, legittima la richiesta di trasformazione in rapporto a tempo pieno senza la necessità del consenso del datore di lavoro.

Tribunale di Busto Arsizio - sentenza n. 224 del 15 giugno 2016

NUMISMATICA - NUOVO CONIO

Zecca Italiana 2016

- 5 Euro Ag - Fdc - 150 Anni dalla Fondazione Corpo Militare della Croce Rossa Italiana € 52,00

DIRITTO AL PART TIME PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE e CRONICO-DEGENERATIVE (mpe)

Sia i lavoratori del pubblico impiego che i lavoratori del settore privato affetti da malattie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative possono chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno a part time sia verticale che orizzontale (DLgs 276/2003 confermata dal DLgs 81/2015).

Si tratta di un diritto soggettivo che non può essere negato sulla base di contrastanti esigenze aziendali; a tali esigenze, e all'accordo tra le parti, è invece rimessa la quantificazione dell'orario ridotto nonché la scelta tra modalità orizzontali oppure verticali di organizzazione dello stesso, pianificando le esigenze individuali specifiche del lavoratore o della lavoratrice, in particolare alle esigenze di cura.

Il rapporto a part time può, a richiesta del lavoratore, essere ritrasformato sempre a tempo pieno (diritto soggettivo del lavoratore che può essere esercitato a richiesta dal lavoratore/trice quando reputato opportuno eventualmente a seguito di un miglioramento delle condizioni di salute).

Se la malattia colpisce il coniuge, i figli o i genitori in base all'articolo 8 comma 4 del DLgs 81/2015 il lavoratore/la lavoratrice non hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ma solo alla priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.

Ricordiamo inoltre che tale priorità in base alla legge 104/1992 (articolo 3 comma 3) può essere fatta valere anche nel caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa grave con necessità di assistenza continua.

Tale priorità è riconosciuta anche al lavoratore o alla lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap (legge 104/1992 articolo 3 e 4).

DLgs 81/2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

MMG - CESSAZIONE DALLA CONVENZIONE

L'art. 19, comma 1, lett. c) dell'A.C.N. di Medicina generale dispone testualmente: "1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa: [...] c) per recesso del medico da comunicare all'Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi".

PER APPROFONDIMENTO

DoctorNews Anno XIV - n. 137 - 21 giugno 2016 – Avv. E.Grassini www.dirittosanitario.net

<http://www.doctor33.it/mmg-il-recesso-dal-rapporto-convenzionale-non-ha-effetto-immediato/diritto-sanitario/news--36796.html?xrtid=SAXRSPXSTSYRALLYRXXSXC>

CERTIFICATI MEDICI PER ATTIVITA' NON AGONISTICHE

Dal Coni le indicazioni: in base al tesseramento le categorie che svolgendo attività sportiva non agonistica, sono o non sono obbligate al certificato medico.

IN ALLEGATO A PARTE - CONI Circolare n.6897 del 10.06.2016 (documento 132)

AGENZIA DELLE ENTRATE – MENSA SCOLASTICA: RICEVUTA INTESTATA AL FIGLIO

Domanda

Ho sostenuto con mia moglie le spese per la mensa scolastica di mia figlia. La ricevuta è intestata a mia figlia. Chi di noi due può detrarre?

Risponde G.Mingione

La detrazione delle spese per la frequenza scolastica spetta al genitore al quale è intestato il documento che le comprova. Se questo è intestato al figlio, la detrazione spetta a entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, qualora la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento deve essere annotata la percentuale di ripartizione (paragrafo 2.1 della circolare 18/E del 2016).

AGENZIA ENTRATE – Circolare 18E/2016

Spese per la frequenza scolastica – ulteriori chiarimenti 2.1

D. Si chiedono ulteriori precisazioni in merito alle spese per la mensa scolastica comprese, come chiarito nella circolare 3/E del 2016 al punto 1.15, tra le “spese per la frequenza scolastica”, detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR. In particolare, si chiede se le spese in questione siano detraibili anche se il servizio di mensa scolastica è erogato da soggetti diversi dalla scuola, se sia necessaria la delibera degli organi scolastici e come deve essere certificata la spesa sostenuta.

R. Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – e quindi detraibili - anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Tale attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore del servizio di mensa, rientra nell’ambito della previsione di esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

Si precisa, inoltre, che anche l’istanza presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione in commento è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 14 della citata Tabella che espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per le “*Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo...*”.

Si rammenta, infine, che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati.

Per l’anno d’imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.

Si evidenzia, inoltre, che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Serie tematica "lo Sport" dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A

Data di emissione il 27 giugno 2016



Tiratura	sei milioni di francobolli
Vignetta	raffigura un particolare delle tribune dello "Juventus Stadium" con la scenografica scritta: "HI5TORY". Completano il francobollo la leggenda "CAMPIONI D'ITALIA 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".
Caratteristiche del foglio	riproduce un collage fotografico della squadra della Juventus che esprime tutto il suo entusiasmo dopo la conquista dello Scudetto targato 2015-2016. In alto sveltano cinque francobolli identici che riproducono un particolare delle tribune dello "Juventus Stadium" con la scenografica scritta "HI5TORY"; rispettivamente a sinistra e al centro, sono riprodotti lo stemma della Juventus Football Club e lo scudetto tricolore su cui campeggia la data "2016"; sulla cimosa, lungo il lato superiore, al centro, è riportata la scritta "IL FOGLIO DI 5 FRANCOBOLLI VALE € 4,75". Completano il foglio le leggende "CAMPIONI D'ITALIA", "#HI5TORY", "5 SCUDETTI CONSECUTIVI" e le date "2012 2013 2014 2015 2016".

INPS - PRECISAZIONI SUL DIRITTO ALLA PENSIONE AI FIGLI STUDENTI

Col messaggio n. 2757 del 21 giugno 2016, l'Inps da precisazioni sul riconoscimento e sulla sospensione del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio c.d. periodo di *vacatio studii*, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.

Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di *vacatio studii* compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l'iscrizione all'università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l'iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l'iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo alla data dell'avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.

Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 2757 del 21.06.2016 (documento 133)

AGENZIA ENTRATE - GUIDE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (MARZO 2016)



L'aggiornamento della **guida** trova le sue ragioni nelle disposizioni contenute nell'ultima Stabilità, quella per il 2016. La legge 208/2015 ha infatti allungato di un anno, fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di fruire dello "sconto" fiscale maggiorato (65% anziché 55%) per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali (dal 1° gennaio 2017, rientrerà nell'ordinaria detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie). L'agevolazione spetta non solo ai contribuenti Irpef, ma anche ai soggetti Ires (non, però, per gli immobili merce) e ai lavori realizzati, nel 2016, dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tutti la detrazione va "spalmata" in dieci anni, in quote costanti.

La stessa legge non si è limitata a prolungare l'esistenza del bonus maggiorato, ma ha dettato, in materia di interventi finalizzati all'efficienza energetica, due disposizioni innovative. La prima stabilisce che, con riferimento alle spese sostenute nel 2016 per interventi condominiali di riqualificazione energetica, i contribuenti situati nella "no tax area", cioè i cui redditi sono "assorbiti" dalla corrispondente detrazione, possono comunque recuperare il beneficio spettante per quei lavori, trasferendo il credito ai fornitori che hanno eseguito l'intervento. Con il provvedimento del 22 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di cessione del credito. La seconda include, tra le spese agevolabili con la detrazione del 65%, quelle sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza (accensione, spegnimento, programmazione settimanale, monitoraggio dei consumi, eccetera) degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni, per accrescere la consapevolezza dei consumi da parte degli utenti e migliorare l'efficienza funzionale dei medesimi impianti.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Guida risparmio energetico (marzo 2016) (documento 134)

ONERI IRAP - LEGITTIMO TRASLARLI DA ASL A CHI OPERA IN

INTRAMOENIA da DoctorNews del 23 giugno 2016 a cura di E.Grassini - Dirittosanitario
L'onere relativo all'Irap può essere legittimamente traslato dalla Asl ai singoli esercenti la professione intramoenia (Alpi), sia essa effettivamente intramuraria, che allargata....

Leggi in

<http://www.doctor33.it/oneri-irap-legittimo-traslarli-da-asl-chi-opera-in-intramoenia/diritto-sanitario/news--36840.html?xrtid=SARRSCVTVYCPXRVAASYLVL>

AG.ENTRATE OLTRE A 1 mln €

Con provvedimento prot. 2016/ 97991 del 21 giugno 2016 l'Agazia delle entrate ricorda ai contribuenti interessati l'articolo 24 comma 31 del DL 201/2011 che prevede la tassazione ordinaria anziché quella separata per i trattamenti di fine rapporto oltre il milione di euro.

DL 211/2011 - Art.25 comma 31

Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Provv. n. 97991 del 21.06.2016
(documento 135)**

AGENZIA DELLE ENTRATE – BONUS RISTRUTTURAZIONI: DECESSO DEL CONDUTTORE

Domanda

Mio padre è deceduto lo scorso anno. Mia madre, erede, subentrata come conduttrice nel contratto di locazione del loro appartamento, può continuare a detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione?

Risponde G.Mingione

La detrazione dall'Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche il conduttore detentore dell'immobile che può accedere al beneficio fiscale, a ricorrere delle condizioni previste dalla normativa fiscale (circolare 57/E del 1998). In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione dell'agevolazione fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Conseguentemente, l'erede del conduttore che subentra nella titolarità del contratto di locazione e conserva la detenzione materiale e diretta del bene potrà portare in detrazione le rate residue (circolare 13/E del 2013).

1.1 Decesso del conduttore - Trasferimento della detrazione

D. Nel caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell'immobile ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, è corretto far detrarre le restanti rate a chi subentra nell'intestazione del contratto di locazione?

R. L'art. 16-bis, comma 1, del TUIR ammette la detrazione dall'IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi. Come specificato già con circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998, il conduttore detentore dell'immobile in base a un contratto di locazione può avvalersi, ricorrendone i presupposti, della detrazione in esame.

Per l'ipotesi di decesso dell'avente diritto, il successivo comma 8, secondo periodo, prevede che *“la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”*.

Nel rispetto delle disposizioni richiamate, solo l'erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.

FONDO ATLANTE «NO» DA INARCASSA

«No» da Inarcassa al Fondo Atlante troppo rischioso per investire il risparmio previdenziale. Le Casse pensioni debbono fare investimenti oculati per erogare pensioni e non investire soldi per solidarietà sociale!